



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 14.07.1995
COM(95)352 def.

95/0196 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO
che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità,
e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce
le modalità di applicazione
del Regolamento (CEE) n. 1408/71
(testo che riveste interesse per lo SEE)
(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

della proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Commissione, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

INTRODUZIONE

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento (CEE) n. 2001/83, che costituisce un aggiornamento sotto forma di testo unico ed ufficiale dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, in esito all'estensione del loro campo di applicazione ai lavoratori autonomi, tali Regolamenti sono stati modificati dai Regolamenti (CEE) n. 1660/85 e 1661/85 del Consiglio, n. 513/86 della Commissione, nonché dai Regolamenti n. 3811/86, n. 1305/89, n. 2332/89, n. 3427/89, n. 2195/91, n. 1247/92, n. 1248/92, n. 1249/92 e n. 1945/93 del Consiglio, e dagli Atti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, del 1985, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, del 1995.

La proposta si prefigge l'aggiornamento dei regolamenti comunitari in considerazione di alcune modifiche di forma, di fondo e di natura amministrativa intervenute nelle legislazioni nazionali, nonché di tener conto di alcuni accordi bilaterali stipulati fra Stati membri e di migliorare il funzionamento del coordinamento.

Articolo primo

Modifiche del Regolamento (CEE) n. 1408/71

1. **Modifica dell'articolo 1, punto u), i)**

Nel Regolamento viene indicato che gli "*assegni speciali di nascita*" di cui all'allegato II non rientrano nelle "*prestazioni familiari*" ai sensi del Regolamento. Gli "*assegni di adozione*", che possono essere assimilati a quelli di "*nascita*", dovrebbero essere per analogia del pari esclusi. Il Regolamento non stabiliva tale esclusione in maniera esplicita. La modifica proposta mira a colmare tale lacuna.

2. **Inserimento di un nuovo articolo 22 bis**

Viene inserito un nuovo articolo 22 bis, che consente ai lavoratori distaccati e ai membri delle loro famiglie che li accompagnano, di avere accesso a tutte le cure sanitarie necessarie nel corso di soggiorni professionali.

3. Soppressione dell'articolo 32 e modifica del paragrafo primo dell'articolo 36

Tenuto conto delle difficoltà di applicazione e dell'assenza di beneficio per gli interessati di tale articolo, la sua soppressione rientra nella linea di semplificazione perseguita. Il riferimento all'articolo 32 di cui all'articolo 36 deve essere pertanto del pari soppresso.

4. Modifica dell'allegato I, parte II

L'allegato I, parte II, definisce, in conformità di quanto è disposto dall'articolo 1°, lettera f), seconda frase del Regolamento, il significato della nozione di "membri della famiglia" per gli Stati membri la cui legislazione relativa alle prestazioni in natura di malattia o di maternità non permette di identificare tali persone.

La modifica apportata alla rubrica "B. DANIMARCA" mira a chiarire meglio tale nozione, non definita dalla legislazione danese sull'assicurazione-malattia, poiché ogni persona domiciliata in Danimarca ha diritto alle prestazioni in natura in tale Stato. Ai sensi di tale legislazione, i figli di età inferiore a 16 anni che abitano presso il domicilio dei loro genitori sono coperti dalla stessa assicurazione-malattia di questi ultimi, mentre le persone di età superiore a 16 anni possono scegliere liberamente il loro tipo di assicurazione. Questa nuova definizione tiene conto dei coniugi e dei figli di età inferiore a 18 anni, al compimento dei quali si raggiunge la maggiore età.

5. Modifica dell'allegato II, parte II

L'allegato II, parte II, indica gli assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 1, lettera u).

In considerazione della modifica proposta per questo punto, gli assegni di adozione devono essere espressamente indicati nel titolo di tale parte.

Inoltre, la modifica proposta per la rubrica "A. BELGIO" introduce il premio di adozione, che viene concesso in caso di adozione di un neonato. Si tratta di un importo unico corrispondente a quello dell'assegno di nascita per il primo figlio, il quale figura già in tale rubrica.

La modifica proposta per la rubrica "E. FRANCIA" introduce l'assegno di adozione, molto simile all'assegno per figlio, che figura del pari in tale rubrica.

6. Modifica dell'allegato II bis.

L'allegato II bis indica le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui fruiscono gli interessati esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui essi risiedono, in applicazione dell'articolo 10 bis del Regolamento.

La modifica apportata alla rubrica "B. DANIMARCA", che consiste nell'aggiungere l'indennità di alloggio dei pensionati, è dovuta al fatto che si tratta di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del paragrafo 2

bis dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, che varia essenzialmente in funzione delle condizioni di vita nello Stato di residenza.

7. Modifica dell'allegato III, parti A e B, n. "35. GERMANIA-AUSTRIA", lettera e).

Il testo esistente prevede che alcune regole più favorevoli dell'accordo bilaterale fra la Repubblica federale di Germania e l'Austria restino applicabili ai cittadini austriaci e tedeschi per un periodo transitorio.

L'integrazione proposta garantisce del pari tale vantaggio nel caso in cui una pensione venisse trasformata ad esempio da pensione di vecchiaia in pensione di reversibilità.

8. Modifica dell'allegato IV, parte C.

La parte C dell'allegato IV indica i casi previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, punto b) del Regolamento in cui si può rinunciare al calcolo della prestazione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2 del Regolamento.

La modifica proposta per la rubrica "O. REGNO UNITO" mira, da un lato, ad includere tutti i casi in cui periodi di assicurazione sono stati compiuti sotto la legislazione britannica dopo il 6 aprile 1975, a condizione di una sufficiente contribuzione nel corso di ciascuno degli anni; e, dall'altro, ad escludere tutti i casi in cui i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione britannica in vigore prima del 5 luglio 1948 vengono presi in considerazione allorché vi si aggiungono periodi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro.

9. Modifica dell'allegato VI

L'allegato VI indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri.

- a) Modifica della rubrica "C. GERMANIA".

Le modifiche proposte mirano a tener conto della nuova terminologia che è stata introdotta nella legislazione tedesca, nonché a sopprimere alcune menzioni che sono divenute superflue. Altre modifiche riguardano le condizioni di concessione delle pensioni di vedova e di rimborso dei contributi, nonché alcune disposizioni transitorie.

- b) Modifica della rubrica "L. PORTOGALLO".

Si propone di inserire un punto che prevede la possibilità per i funzionari pubblici pensionati e per i membri delle loro famiglie, di beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli articoli 31, punto a) e 22, paragrafo 1, punto c) e paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo secondo

Modifiche del Regolamento (CEE) n. 574/72

1. Inserimento di un'articolo 19 bis

L'inserimento del nuovo articolo 19 bis ha lo scopo di facilitare la procedura di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativa alle prestazioni in natura in caso di soggiorno dei membri della famiglia in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo.

2. Modifica dell'allegato 2.

L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ogni Stato membro.

Modifica della rubrica "K. AUSTRIA":

La modifica proposta ai punti 3 a) e 4 b) tiene conto dei cambiamenti intervenuti in Austria a livello dell'amministrazione. Pertanto, il "*Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro)*" diviene l'istituzione competente al posto dell'"*Arbeitsamt (Ufficio di collocamento)*".

3. Modifica dell'allegato 3 del Regolamento (CEE) n. 574/72.

L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora.

Modifica della rubrica "K. AUSTRIA":

La modifica proposta per i punti 4 e 5 b) va nel senso di quella suindicata riguardante l'allegato 2.

4. Modifica all'allegato 4 del Regolamento (CEE) n. 574/72.

L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento.

Modifica della rubrica "K. AUSTRIA":

La modifica proposta per i punti 2 a) e b) e 3 b) è dello stesso tipo di quella suindicata riguardante l'allegato 2. Al punto 2 a), il "*Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Salzburg del Servizio del mercato del lavoro), Salzburg*" diviene l'organismo di collegamento al posto del "*Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio di collocamento del Land di Salzburg), Salzburg*". Ai punti 2 b) e 3 b), il "*Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Vienna del Servizio del mercato del lavoro), Wien*" sostituisce il "*Landesarbeitsamt Wien (Ufficio di collocamento del Land di Vienna), Wien*".

5. Modifica dell'allegato 5.

L'allegato 5 indica le disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore. Due modifiche devono essere inserite in tale allegato.

Infatti, un accordo riguardante la rinuncia parziale al rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del Regolamento, nonché la reciproca rinuncia al rimborso previsto all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia parziale al rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico), è stato concluso fra il Belgio e la Francia, tramite scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995.

Uno scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994, che completa l'accordo precedente inserito al punto b) della rubrica "41. FRANCIA-ITALIA" tramite il Regolamento (CEE) n. 1945/93, ha avuto luogo fra questi due Stati membri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Due accordi sono stati raggiunti, il primo fra l'Austria e il Regno Unito il 30 novembre 1994, il secondo il 13 febbraio 1995 fra la Danimarca e l'Austria, sulle modalità di rimborso delle spese mediche fra gli organismi competenti di tali Stati membri.

Un accordo sulla rinuncia parziale al rimborso previsto dall'articolo 36, paragrafo 3, e dall'articolo 63, paragrafo 3, del Regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso previsto dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia parziale al rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale e rinuncia al rimborso di controllo amministrativo e medico) è stato infine raggiunto tramite uno scambio di lettere del 1° e del 16 febbraio 1995 fra l'Italia e il Regno Unito.

Giustificazione della proposta di modifica dei Regolamenti 1408/71 e 574/72 con riferimento alla sussidiarietà.

Le modifiche proposte sono conformi al principio della sussidiarietà secondo i ~~due criteri~~ - necessità e proporzionalità - così come sono definiti all'art.3 B del Trattato della Comunità europea.

Da un lato, infatti, l'articolo 51 obbliga il Consiglio a prendere, in materia di sicurezza sociale, le misure necessarie per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori. Il coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale è competenza esclusiva della Comunità. Dall'altro un intervento legislativo, cioè vincolante, è chiaramente proporzionato all'obiettivo di una effettiva libera circolazione. Per questo motivo il Consiglio ha scelto il regolamento, ritenendolo lo strumento più appropriato per raggiungere il predetto obiettivo.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità e
il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità
di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e, segnatamente, i suoi articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione¹, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai Regolamenti (CEE) n. 1408/71⁴ e n. 574/72⁵ modificati l'ultima volta dal Regolamento (CEE) n. 1945/93⁶, e l'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, del 1995⁷; che alcune di tali modifiche sono legate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale, mentre altre modifiche rivestono un carattere tecnico e sono destinate a completare tali Regolamenti;

considerando che è opportuno, tenuto conto del fatto che la natura e le condizioni di erogazione degli assegni speciali di adozione sono analoghe a quelle per la nascita, di completare l'articolo 1, punto u), i) del Regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di permettere che esse vengano indicate nella parte II dell'allegato II;

1

.....

2

.....

3

...

4

GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

5

GU n. L 74 del 27.03.1972, pag. 1.

6

GU n. L 181 del 23.07.1993, pag. 1.

7

GU n. L 1 del 1° gennaio 1995, pag. 1.

considerando che appare necessario permettere ai lavoratori subordinati distaccati, che esercitano la loro attività sul territorio di diversi Stati membri o sul territorio di uno Stato membro in un'impresa avente sede in un altro Stato membro e attraversata dalla frontiera comune; ai lavoratori non subordinati che si trovano in situazioni analoghe; alla gente del mare che si trova in situazioni comparabili e alle persone che beneficiano di una deroga alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 per accordo intervenuto fra le autorità competenti, compresi i funzionari pubblici e il personale assimilato; nonché ai membri delle loro famiglie che li accompagnano, di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, a) del Regolamento (CEE) n. 1408/71, per ogni situazione che rende necessarie prestazioni, purché si tratti di un soggiorno professionale;

considerando che, per ragioni di semplificazione e di unificazione delle regole di gestione applicabili, è opportuno sopprimere l'articolo 32 del Regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è necessario modificare la rubrica "B. DANIMARCA" dell'allegato I parte B del Regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di precisare la definizione attuale dell'espressione "membri della famiglia";

considerando che, vista la modifica da introdurre all'articolo 1, punto u) i) del Regolamento (CEE) n. 1408/71, il titolo della parte II dell'allegato II deve essere modificato di conseguenza; che è opportuno completare le rubriche "A. BELGIO" e "E. FRANCIA" di tale allegato per tener conto rispettivamente della prima adozione e dell'assegno di adozione, che sono stati introdotti nelle legislazioni di tali Stati membri in materia di prestazioni familiari;

considerando che è opportuno aggiungere all'allegato II bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, alla rubrica "B. DANIMARCA", l'indennità di alloggio dei pensionati, che costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi del paragrafo 2 bis dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che sembra opportuno precisare all'allegato III, parti A e B, n. "35. GERMANIA-AUSTRIA", lettera e) del Regolamento (CEE) n. 1408/71, che l'applicazione transitoria delle disposizioni dell'accordo bilaterale fra la Germania e l'Austria rimane valida anche in caso di trasformazione di una pensione;

considerando che è opportuno modificare la rubrica "O. REGNO UNITO" della parte C dell'allegato IV del Regolamento (CEE) n. 1408/71, per permettere alle autorità britanniche competenti di rinunciare al calcolo prorata della pensione quando tale calcolo non fornisce un risultato più favorevole ai beneficiari dal punto di vista finanziario;

considerando che in esito a cambiamenti intervenuti nella legislazione tedesca in tale materia, è opportuno un conseguente adattamento della rubrica "C. GERMANIA" dell'allegato VI del Regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è del pari opportuno aggiungere un punto alla rubrica "L. PORTOGALLO" dell'allegato VI del Regolamento (CEE) n. 1408/71 affinché i funzionari pubblici pensionati e i membri delle loro famiglie possano beneficiare delle prestazioni in natura di malattia e/o maternità in caso di necessità immediata nel corso di un

soggiorno sul territorio di un altro Stato membro, ovvero allorché questi vi si recano per ricevere le cure appropriate con riferimento al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente portoghese;

considerando che è opportuno inserire un nuovo articolo 19 bis nel Regolamento (CEE) n. 574/72 per consentire l'attuazione amministrativa e finanziaria del servizio delle prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente dei membri della famiglia aventi la loro residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo;

considerando che in esito a una riorganizzazione amministrativa svoltasi in Austria, è opportuno un conseguente adattamento della rubrica "K. AUSTRIA" degli allegati 2, 3 e 4 del Regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che bisogna adattare i punti "4. BELGIO-FRANCIA", "23. DANIMARCA-AUSTRIA", "41. FRANCIA-ITALIA", "82. ITALIA-REGNO UNITO" e "97. AUSTRIA-REGNO UNITO" dell'allegato 5 del Regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli accordi conclusi da tali Stati membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo primo

Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1. Il punto u) lettera i) dell'articolo 1 è modificato come segue.

"Il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II".

2. L'articolo 22 bis seguente viene inserito dopo l'articolo 22:

"Articolo 22 bis

Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività

Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 14, all'articolo 14 bis, all'articolo 14 ter o all'articolo 17, nonché i membri della sua famiglia che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 22 paragrafo 1 punto a) per ogni situazione che renda necessarie cure nel corso di un soggiorno sul territorio dello Stato membro su cui

il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave, a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale, batte bandiera".

3. L'articolo 32 è soppresso.
4. Alla fine del primo paragrafo dell'articolo 36, è opportuno sopprimere i termini *"senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 32"*.
5. All'allegato I parte B punto "B. DANIMARCA", il testo attuale viene sostituito dal testo seguente:

"Allorché si decide se ai termini del Regolamento esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità in applicazione degli articoli 22 paragrafo 1 punto a) e 31 del Regolamento, l'espressione "membro della famiglia" designa:

- 1) *il coniuge di un lavoratore subordinato, di un lavoratore autonomo o di un'altra persona che ha la qualità di avente diritto ai sensi del Regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente diritto ai sensi del Regolamento;*
- 2) *o un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto ai sensi del Regolamento".*

6. La parte II dell'allegato II è modificata come segue:
 - a) Un nuovo titolo viene inserito in sostituzione del titolo precedente:

"Assegni speciali di nascita o di adozione ai sensi dell'articolo primo punto u), lettera i)"
 - b) La rubrica "A. BELGIO" viene completata come segue. Un punto b) viene aggiunto dopo il punto attuale che diviene così il punto a):

"b) Premio di adozione".
 - c) La rubrica "E. FRANCIA" viene completata come segue. Un punto b) viene aggiunto dopo il punto attuale che diviene così il punto a):

"b) Assegno di adozione".

7. All'allegato II bis, parte B, rubrica "B. DANIMARCA", è opportuno sostituire il termine *"nessuna"* con il testo seguente:

"Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto all'alloggio individuale, codificata con la legge n. 704 del 22 luglio 1994)".

8. All'allegato III, parti A e B, n. "35. GERMANIA-AUSTRIA", lettera e), il punto figurante dopo i termini *"iniziato prima del 31 dicembre 1994"* viene sostituito con un punto e virgola seguito a capo dall'aggiunta in questione, riguardante tanto il punto i) che il punto ii):

"ciò vale anche per i periodi di percepimento di un'altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di percepimento si susseguono senza interruzione".

9. Nella parte C dell'allegato IV, il testo della rubrica "O. REGNO UNITO" è sostituito dal testo seguente:

Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III capitolo 3 del Regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

- a) *durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,*
 - i) *l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e*
 - ii) *uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto (i) non è considerato come un anno di qualifica ai sensi della legislazione del Regno Unito.*
- b) *I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 verrebbero presi in considerazione ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 2 del Regolamento tramite l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro".*

10. L'allegato VI è modificato come segue:

- a) alla rubrica "C. GERMANIA", il punto 2 a) è soppresso. Il punto 2 b), che diviene il punto 2 a), viene sostituito dal testo seguente:

"2. a) Il periodo forfettario di imputazione è determinato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi".

Il punto 2 c), che diviene il punto 2 b), è sostituito dal testo seguente:

"2. b) Per l'imputazione ai settori assicurativi tedeschi di periodi derivanti dal diritto tedesco in materia pensionistica, è applicabile unicamente la legislazione tedesca".

Il punto 2 d) diviene il punto 2 c) e il punto 2 e) è soppresso.

I punti 3 e 4 sono soppressi. Al punto 5, che diviene il punto 3, i termini *"l'associazione federale delle casse malattia regionali"* sono sostituiti dai termini *"l'associazione federale delle casse locali generali"*.

Il primo paragrafo del punto 7, che diviene il punto 4, è sostituito dal testo seguente:

"4. L'articolo 7 del libro VI del codice sociale è applicabile ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità:"

Il paragrafo c) di tale punto viene sostituito dal testo seguente:

"Allorché l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, ha il suo domicilio o la sua residenza sul territorio di uno Stato terzo, ha versato contributi per 60 mesi almeno all'assicurazione pensioni tedesca ovvero può essere ammesso all'assicurazione volontaria ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 232 del libro VI del codice sociale, e non è assicurato obbligatoriamente o volontariamente in base alla legislazione di un altro Stato membro".

I punti 9, 10 e 11 diventano, rispettivamente, i punti 5, 6 e 7. Il punto 12, che diviene il punto 8, è sostituito dal seguente testo:

"I periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, a titolo di un regime speciale per artigiani o, in mancanza di ciò, a titolo di un regime speciale per lavoratori autonomi o a titolo del regime generale, vengono presi in considerazione per comprovare l'esistenza dei 18 anni di contributi obbligatori richiesti per l'esenzione dall'affiliazione obbligatoria all'assicurazione pensioni degli artigiani autonomi".

I punti 13 e 14 diventano, rispettivamente, i punti 9 e 10. Il punto 16, che diviene il punto 11, è sostituito dal testo seguente:

"11. Gli insegnanti greci che hanno lo status di funzionario statale e che per aver insegnato nelle scuole tedesche hanno versato contributi al regime obbligatorio tedesco di assicurazione pensioni, nonché al regime speciale greco per funzionari pubblici e che hanno cessato di essere coperti dall'assicurazione obbligatoria tedesca dopo il 31 dicembre 1978, possono, su domanda, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati in conformità dell'articolo 210 del libro VI del codice sociale. Le domande di rimborso di contributi vanno presentate nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può

del pari far valere il suo diritto entro 6 mesi civili a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 210, paragrafo 6, del libro VI del codice sociale è applicabile soltanto per quanto riguarda i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensioni sono stati versati in aggiunta ai contributi al regime speciale greco per funzionari pubblici e per quanto riguarda i periodi di imputazione immediatamente successivi ai periodi durante i quali tali contributi obbligatori sono stati versati".

I punti 17, 18 e 19 diventano, rispettivamente, i punti 12, 13 e 14. Dopo quest'ultimo punto, viene inserito un nuovo punto 15 il cui testo è il seguente:

"15. *Nel caso in cui risultano applicabili le disposizioni del diritto tedesco sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, le disposizioni dell'allegato VI sono del pari applicabili nella loro versione in vigore al 31 dicembre 1991".*

b) alla rubrica "L. PORTOGALLO", viene aggiunto il punto seguente:

"3. *I funzionari pubblici in attività o in pensione, nonché i membri delle loro famiglie, coperti da un regime speciale in materia di cure sanitarie, possono beneficiare delle prestazioni in natura di malattia e di maternità in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o allorché vi si recano per ricevere le cure appropriate in relazione al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'organismo competente portoghese, secondo le modalità previste dall'articolo 31, punto a), e dall'articolo 22, paragrafo 1, punti a) e c), e paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati e autonomi coperti dal regime generale di sicurezza sociale".*

Articolo 2

Il Regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. L'articolo 19 bis seguente viene inserito dopo l'articolo 19:

"Applicazione dell'articolo 21 paragrafo 2 secondo capoverso del Regolamento

Articolo 19 bis

Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente - Membri della famiglia aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo

1. *Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, i membri della famiglia sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un'attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnatamente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presentazione di tale attestato da parte dei membri della famiglia, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.*
2. *Le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione, sono applicabili per analogia. In tale caso, l'istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia viene considerata come l'istituzione competente".*

2. L'allegato 2 viene modificato come segue:

- a) ai punti 3 a) e 4 b) della rubrica "K. AUSTRIA", il termine "*Arbeitsamt (Ufficio di collocamento)*" viene sostituito dai termini "*Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro)*".

3. L'allegato 3 viene modificato come segue:

ai punti 4 e 5 b) della rubrica "K. AUSTRIA", il termine "*Arbeitsamt (Ufficio di collocamento)*" viene sostituito dai termini "*Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro)*".

4. L'allegato 4 viene modificato come segue:

Alla rubrica "K. AUSTRIA":

- i) al punto 2 a), i termini "*Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio di collocamento del Land di Salzburg), Salzburg*" sono sostituiti dai termini "*Landessgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Salzburg del Servizio del mercato del lavoro), Salzburg*";
- ii) ai punti 2 b) e 3 b), i termini "*Landesarbeitsamt Wien (Ufficio di collocamento del Land di Vienna), Wien*" vengono sostituiti dai termini

"Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Vienna del Servizio del mercato del lavoro), Wien".

5. L'allegato 5 viene modificato come segue:

a) al punto "4. BELGIO-FRANCIA", viene aggiunto il punto i) seguente:

"i) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del Regolamento di applicazione".

b) Al punto "23. DANIMARCA-AUSTRIA", il termine "nessuno" è sostituito dal testo seguente:

"Accordo del 13 febbraio 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale".

c) Al punto "41. FRANCIA-ITALIA", viene aggiunto il seguente punto c):

"c) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 sulle modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione".

d) Al punto "82. ITALIA-REGNO UNITO", il termine "nessuno" è sostituito dal testo seguente:

"Lo scambio di lettere del 1° febbraio e del 16 febbraio 1995 riguardanti l'articolo 36 paragrafo 3 e l'articolo 63 paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105 paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico)".

e) Al punto "97. AUSTRIA-REGNO UNITO", viene aggiunto il punto seguente:

"c) Accordo del 30 novembre 1994 riguardante il rimborso delle spese per le prestazioni di sicurezza sociale".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 352 def.

DOCUMENTI

IT

04 05 06

N. di catalogo : CB-CO-95-379-IT-C

ISBN 92-77-91814-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo